



ASSOCIAZIONE
"IL DELPHINO" ODV

STATUTO

TITOLO 1

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di volontariato "IL DELPHINO" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, è organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 e attualmente ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 e con durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di spostare la sede in altro indirizzo senza che questo comporti la modifica dello Statuto, i soci dovranno in questo caso essere tempestivamente avvisati del trasferimento.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini che intendono collaborare agli scopi previsti dal presente Statuto e che ne condividono le finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, in particolare si occupa di:

ART. 5 comma a)

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

1) Promuovere, sviluppare e mantenere rapporti di solidarietà fra le famiglie con persone in difficoltà e con tutte le persone a vario titolo interessate alle problematiche

dei diversamente abili, assicurando periodici incontri fra i familiari per confrontare i problemi e le esperienze, assicurando reciproco aiuto morale e materiale, costruendo un aperto rapporto di partecipazione e sostegno;

2) effettuare opera di sensibilizzazione e di educazione alle problematiche dei diversamente abili, con particolare riguardo alla divulgazione e all'attuazione dei diritti, delle norme e delle leggi relative alle persone in difficoltà;

3) assumere un proprio ruolo nelle iniziative di carattere pubblico, particolarmente riferito agli aspetti sociali, giuridici, sanitari; svolgere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti delle istituzioni al fine di prevenire e rimuovere le cause del disagio sociale e dell'emarginazione e di promuovere invece politiche di inclusione, con particolare riferimento al territorio della zona socio-sanitaria del Mugello;

4) realizzare progetti di accompagnamento e di recupero con le persone in disagio, favorendone il reinserimento sociale per il più completo sviluppo della loro personalità e autonomia;

5) stipulare convenzioni per la gestione dei servizi con Enti Pubblici (Comuni, Società della Salute, Unione dei Comuni ecc.) e con enti privati;

6) promuovere e aderire alle iniziative abitative per il "Durante e Dopo di Noi";

7) collaborare con Fondazioni e altre associazioni del Terzo Settore;

8) l'Associazione individua nelle Istituzioni Pubbliche (Regione, Città Metropolitana, ASL, Unione Montana Comuni Mugello, Enti Locali, Società della Salute Mugello, Istituzioni scolastiche, ecc.) i propri referenti privilegiati;

9) operare nel campo della prevenzione del disagio e promuovere l'inclusione sociale tramite interventi educativi e attività culturali, ludiche e di animazione del tempo libero, anche presso scuole o altri luoghi ludico-educativi.

ART. 5 comma i)

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

1) promuovere scambi culturali fra le diverse realtà coinvolte nei progetti;

2) al tempo stesso l'Associazione è aperta alla collaborazione, al confronto e all'apporto di quanti ritengono di contribuire all'impegno sociale partecipando alle specifiche iniziative che l'Associazione andrà a promuovere;

3) stipulare convenzioni per la gestione dei servizi con Enti Pubblici (Comuni, Società della Salute, Unione dei Comuni ecc.) e con enti privati;

4) l'Associazione individua nelle istituzioni pubbliche (Regione, Città Metropolitana, ASL, Unione Montana Comuni Mugello, Enti Locali, Società della Salute Mugello, Istituzioni Scolastiche, ecc.) i propri referenti privilegiati;

ART. 5 comma l)

Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- 1) Operare nel campo della prevenzione del disagio e promuovere l'inclusione sociale tramite interventi educativi e attività culturali, ludiche e di animazione del tempo libero, anche presso scuole o altri luoghi ludico-educativi.
- 2) Stipulare convenzioni per la gestione dei servizi con Enti Pubblici (Comuni, Società della Salute, Unione dei Comuni ecc.) e con enti privati.
- 3) L'Associazione individua nelle istituzioni pubbliche (Regione, Città Metropolitana, ASL, Unione Montana Comuni Mugello, Enti Locali, Società della Salute Mugello, Istituzioni Scolastiche, ecc.) i propri referenti privilegiati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione degli associati)

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che intendono, con la loro personale prestazione volontaria e gratuita, concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefoni ed indirizzi di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Consiglio Direttivo o chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o altri recapiti indicati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita/comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

E' consentita la partecipazione del socio all'assemblea (sia in seduta ordinaria che straordinaria) sia in presenza che da remoto con collegamento diretto tramite utilizzo di strumenti informatici e telematici (quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo piattaforme telematiche o whatsapp), sia utilizzando la modalità mista per la partecipazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta *richiesta* motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza dei 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque persone e comunque da un numero dispari di membri. E' l'organo cui compete la gestione dell'Associazione. Resta in carica tre anni. E' in facoltà del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea di far partecipare al consiglio stesso sino ad un massimo di altri quattro membri, anche non appartenenti all'Associazione, senza diritto di voto.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente, Vicepresidente e Segretario, nomine da effettuarsi tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- rendere esecutive le direttive dell'Assemblea, volte all'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione e deliberare su tutti i problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento della stessa;
- predisporre il bilancio consuntivo e le linee di indirizzo economico dell'Associazione da presentare all'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare la quota annuale di adesione.

Per la validità delle decisioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in caso di votazione di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza alle riunioni per un numero di volte superiori a tre consecutive ed ingiustificate, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previsti nei c. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* è attribuito esclusivamente al Presidente e Vice Presidente in forma disgiunta.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo che metterà a disposizione detti libri entro il termine di 15 giorni.

ART. 15

(Volontari)

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 16

(Organo interno di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico verrà costituito e nominato al superamento dei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 30 D.Lgs 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso di organo collegiale, l'Organo di Controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti nella riunione di insediamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano dell'Organo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 31 art. 21 D.Lgs 117/2017 la revisione dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo svolge una propria relazione in ordine al progetto di bilancio d'esercizio che viene sottoposto all'approvazione assembleare e al bilancio preventivo sottoposto all'approvazione del Consiglio. A tal fine i suddetti documenti devono essere consegnati all'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui l'attività dell'Associazione superi i limiti di cui al comma 1, art. 31 D.Lgs 117/2017, alla scadenza del triennio delibera di adottare la revisione legale.

ART. 17 **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
(Codice del Terzo Settore)

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 03 MARZO 2023

Presidente dell'Associazione Il Delphino ODV
Associazione Il Delphino O.d.V.
Lorenzo Milani
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
CF. 90020390481



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE BORGO SAN LORENZO
ATTO REGISTRATO IL 13/03/2023 AL
N. 87 ESATTI EURO 328,00
IL DIRETTORE

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Mancini